



Comune di Berzano di San Pietro

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero tramite collegamento alla piattaforma Webex, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LUPO Dott. Mario - Sindaco	Sì
2. AGAGLIATE Andrea - Vice Sindaco	Sì
3. FALLETTO Fabrizio - Assessore	Sì
4. MONDO Marco - Consigliere	Sì
5. LUPO Alessandra Valentina - Consigliere	Sì
6. GORINO Elvio - Consigliere	No
7. RICCIARDIELLO Giada - Consigliere	Sì
8. FALLETTO Fabio - Consigliere	Sì
9. GAY Vittorio - Consigliere	Sì
10. MAZZARIOL Laura - Consigliere	Sì
11. ZANOTTO Gabriella in Capalbo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Sig. ZAIA Dott. Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUPO Dott. Mario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (c.d. Decreto correttivo);

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4 comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art. 4 comma 2, del T.U.S.P.:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/07/2017, è stata approvata la revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, provvedendo alla comunicazione dell'esito della ricognizione alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, nonché alla trasmissione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 24 commi 1 e 3 T.U.S.P. e dell'art. 21 Decreto correttivo;

DATO ATTO che, a seguito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, non è stato necessario adottare azioni di contenimento dei costi, alienazione o cessione delle quote delle società possedute;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26/11/2019, con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/06/17 n. 100;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, adottando eventualmente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2;

PRECISATO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1, del Testo unico;
- sono previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che la normativa prevista dal D.Lgs. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente “gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile”, come specificato dall'art. 2 comma 1 lett. 1 dello stesso decreto;

TENUTO CONTO che, pertanto, non sono oggetto della revisione in argomento, i seguenti organismi partecipati aventi forma non societaria:

- Consorzio dei Comuni per l'acquedotto del Monferrato;
- Consorzio dei servizi socio assistenziali del chierese;
- Consorzio di bacino rifiuti dell'astigiano.

DATO ATTO che, alla data del 31 dicembre 2019, le partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da parte di questo ente sono le seguenti:

- Gestione ambientale integrata dell'astigiano S.p.A., siglabile “G.A.I.A. S.p.A.” - che si occupa della gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio di bacino della provincia di Asti, con una quota di partecipazione diretta pari allo 0,07% del capitale sociale, per un numero di 7 azioni possedute, il cui valore è pari ad € 2.170,00;
- Gruppo di azione locale (GAL) del Basso Monferrato Astigiano “Terra di Tartufi” Soc. coop. a r.l., siglabile G.A.L. Basso Monferrato Astigiano, partecipazione per il tramite dell'Unione di Comuni “Comunità Collinare Alto Astigiano”, per una quota societaria pari allo 0,077%,

sebbene il Comune di Berzano di San Pietro risulti parimenti iscritto in qualità di socio, per una pari quota dello 0,077%;

- Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero Soc.coop. a. r.l., partecipazione per il tramite dell'Unione di Comuni "Comunità Collinare Alto Astigiano", per una quota societaria pari allo 0,07%,

RITENUTO precisare che, a carico di questo ente, grava unicamente l'onere finanziario derivante dalla partecipazione al GAL per il tramite dell'Unione di Comuni "Comunità Collinare Alto Astigiano";

RILEVATO che il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20 comma 2 lett. a) in base al quale "è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014";

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni esposte, di mantenere la partecipazione al Gruppo di azione locale (GAL) del Basso Monferrato Astigiano "Terra di Tartufi" soc. coop. a r.l. in quanto ritenuta indispensabile e di interesse generale per la collettività ed essendo fatta salva dal combinato disposto dell'art. 4 comma 6 e dall'art. 26 commi 7 e 9 del D. Lgs. 175/2016;

RITENUTO, ancora, di mantenere la partecipazione diretta alla società "Gestione ambientale integrata dell'astigiano S.p.A.", siglabile "G.A.I.A. S.p.A.", in quanto ha ad oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente;

RITENUTO. ancora, di mantenere la partecipazione indiretta all' "Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero" S.c.a.r.l., per il tramite dell'Unione di Comuni "Comunità Collinare Alto Astigiano", deliberata con atto del Consiglio Comunale n. 26 del 27/11/2018, approvandone le finalità di rendere un servizio di interesse pubblico nell'ambito del turismo e della promozione del territorio;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. DI APPROVARE la seguente ricognizione al 31/12/2019 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/06/17 n. 100:

- Gestione ambientale integrata dell'astigiano S.p.A., siglabile "G.A.I.A. S.p.A." - che si occupa della gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio di bacino della provincia di Asti, con una quota di partecipazione diretta pari allo 0,07% del capitale sociale, per un numero di 7 azioni possedute, il cui valore è pari ad € 2.170,00;
- Gruppo di azione locale (GAL) del Basso Monferrato Astigiano "Terra di Tartufi" soc. coop. a r.l. siglabile G.A.L. Basso Monferrato Astigiano, partecipazione per il tramite dell'Unione di Comuni "Comunità Collinare Alto Astigiano", per una quota societaria pari allo 0,077%, sebbene il Comune di Berzano di San Pietro risulti parimenti iscritto in qualità di socio, per una pari quota dello 0,077%.
- Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero Soc.coop. a. r.l., partecipazione per il tramite dell'Unione di Comuni "Comunità Collinare Alto Astigiano", per una quota societaria pari allo 0,07%.

2. DI DARE ATTO, per quanto esposto nella parte motiva della presente deliberazione che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale, che sussistono le condizioni per il loro mantenimento in quanto hanno ad oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente (art. 4 comma 1) ovvero attività rientranti nella categoria prevista dall'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 175/2016;

3. DI DISPORRE che:

- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, tramite l'apposito applicativo;
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Il Responsabile del servizio affari generali, ha espresso sulla proposta il seguente parere:
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Anna Rita CASASSA

Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso sulla proposta il seguente parere:
Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Daniele ZAIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Udita la relazione del Segretario Comunale, resa su invito del Sindaco, il quale illustra al Consiglio il contenuto della proposta di delibera;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Servizio affari generali e dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, Dott.ssa Anna Zunino;

All'unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 10 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0;

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: LUPO Dott. Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : ZAIA Dott. Daniele

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02-feb-2021 al 17-feb-2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Berzano di San Pietro, lì 02-feb-2021

Il Segretario Comunale
F.to ZAIA Dott. Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/11/2020

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Berzano di San Pietro, lì 02/02/2021

Il Segretario Comunale
F.to: ZAIA Dott. Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
ZAIA Dott. Daniele